



Piancastagnaio, 15/09/2021

Al personale dell'Istituto

All'albo / sito

OGGETTO: alcuni chiarimenti sulla verifica "Green Pass"

Come noto la procedura di verifica del Certificato verde / Green Pass per il personale della scuola avviene attraverso un'applicazione SIDI. Come anche l'app VerificaC19, l'applicazione non mostra l'origine del Certificato (tampone, guarigione, vaccinazione). Pertanto si deve tenere conto di quanto segue (dalla faq del Ministero della Salute)

Per quanto tempo è valida la Certificazione?

La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

In caso di **vaccinazione**:

1. per la **prima dose** dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata **dal 12° giorno dopo la somministrazione** e avrà validità **a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva**;
2. nei casi di **seconda dose o dose unica per pregressa infezione**, la Certificazione sarà generata **entro un paio di giorni** e avrà validità per **270 giorni** (circa nove mesi) dalla data di somministrazione;
3. nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata **dal 15° giorno dopo la somministrazione** e avrà validità per **270 giorni** (circa nove mesi).

Nei casi di **tampone negativo** la Certificazione sarà generata in **poche ore** e avrà validità per **48 ore dall'ora del prelievo**.

Nei casi di **guarigione da COVID-19** la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per **180 giorni (6 mesi)**.

al fine di evitare che il controllo al SIDI dia esiti tali da indurre una richiesta di chiarimenti o l'avvio della procedura prevista da parte dello scrivente (si veda la nota sotto riportata con stralci della nota ministeriale evidenziata) si invita a prestare attenzione sia agli eventuali tempi di latenza sia alla scadenza della certificazione che devono essere coerenti con l'orario di servizio.

Confidando nella collaborazione di tutti, saluto cordialmente

Nota:

Mi prot. 1237 del 13 agosto 2021 precisa che "La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro". Alla "sanzione", che incide sul rapporto di lavoro (di cui ai paragrafi successivi) si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione". Suddetta sanzione "[...] da 400 a 1000 euro - è comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35, che, in quanto compatibili, rinvia alle "disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689." Tale ultimo rinvio, in ragione della previsione "generale" che pone la contestazione della sanzione in capo "agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro", consente di ritenere, nello specifico della presente nota, che la contestazione medesima debba essere effettuata dai dirigenti scolastici e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia. Secondo il tenore letterale del comma 5 del nuovo articolo 9-ter - decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021 - "Resta

Firmato digitalmente da ENRICO MILLOTTI

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003004 - 15/09/2021 - M8 - U



fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74....

....

6) Mancato possesso della "certificazione verde COVID-19": conseguenze

Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della "certificazione verde COVID-19" da parte del personale della scuola.

La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Il termine "assenza ingiustificata" ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la "sanzione" del comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all'assenza ingiustificata (in specie l'articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l'articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001).

La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di "assenza ingiustificata" - per mancato possesso della "certificazione verde COVID-19" - che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Si tratta dunque di due tipi di "assenza ingiustificata", differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l'uso del medesimo sintagma.

7) Mancato possesso della "certificazione verde COVID-19": i quattro giorni

Il già citato comma 2 stabilisce che, "a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

Il Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Millotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005, sostituisce documento cartaceo e firma autografa